

C.C. 2/12/2016
Conseguita in corso di seduta.
Ritirate a richiesta del
proprietario.



COMUNE DI NOVARA
Gruppo consiliare Lega Nord

MOZIONE

80

COMUNE DI NOVARA
27 NOV 2016

COMUNE DI NOVARA
P.G.n. 83253
R.I.n. 02/4752
23 DIC. 2016
ALL.n.
FASC. n. 12.30.3/05

Oggetto: CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SUI SOCIAL NETWORK

PREMESSO che

- con la sentenza n. 8328 del 1 marzo 2016 la Corte di Cassazione sez. V penale ha affrontato il tema della rilevanza penale dei contenuti di carattere diffamatorio su Internet ed in particolare sui social network, ribadendo posizioni particolarmente severe;
- nel caso di specie un rappresentante della Croce Rossa Italiana viene offeso più volte sulle pagine del social network Facebook con messaggi eloquenti di diversi soggetti nell'ambito di un dibattito fra utenti web;
- la Suprema Corte ha ritenuto che nel caso in questione si configuri senz'altro il reato di diffamazione, anche nella sua ipotesi aggravata. In effetti la stessa Corte ha più volte evidenziato che il reato di diffamazione può essere commesso a mezzo di internet, sussistendo, in tal caso, l'ipotesi aggravata, dovendosi presumere la ricorrenza del requisito della comunicazione con più persone, essendo il messaggio diffamatorio, per sua natura, destinato ad essere normalmente letto in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti;
- in particolare, anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, del codice penale, poiché la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo per questo di una bacheca facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca facebook non avrebbe senso), sia perché l'utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione.
- Pertanto, la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica.
- Difatti, l'imputato in questione sebbene informato dell'esistenza dei predetti messaggi a contenuto illecito, immessi sul sito web intestato a suo nome, non ha mai denunciato o segnalato abusi da parte di eventuali ignoti.
- La decisione in argomento, quindi, ribadisce un concetto fondamentale e cioè che il web non può e non deve essere considerato una "zona franca" del diritto, bensì come uno degli ambiti nei quali l'individuo svolge la sua personale socializzazione e necessita di una disciplina idonea ad attuare le tutele previste dall'ordinamento.

